

Publicato il 05/04/2018

N. 03792/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto da:

CHIARA GARÒ, MARIA CARMELA SOTTILE, GABRIELE ANGELO CASTORINA, CRISTINA BARONE, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "CINECA";

nei confronti

ALESSANDRO BELPIEDE, MARCO POLETTI, GIANMARIA SALVIO, FABIO PETRICCA;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal MIUR in data 5 novembre 2014 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 e di tutti i successivi provvedimenti di scorrimento ed assegnazione dei posti, con particolare riferimento alla scuola di specializzazione indicata in ricorso;
 - del bando di concorso di cui ai DD.MM. 8 agosto 2014, n. 612, 23 luglio 2014, n. 584 e 29 agosto, ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le specifiche graduatorie di scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la "prima" delle opzioni prescelte;
 - del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*" ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte;
 - del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
 - del verbale del 3 novembre 2014 della Commissione nazionale di concorso e del verbale primitivo di assegnazione dei c.d. SSD;
 - del verbale della Commissione del 4 novembre 2014, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali;
- nonché per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle Scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata;
- nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con l'ammissione al corso di specializzazione per cui è causa e in via subordinata per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Catania, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", dell'Università degli Studi di Padova, dell'Università degli Studi di Messina, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'Università degli Studi di Verona;

Visto, in particolare, l'atto di riassunzione del sig. Gabriele Angelo Castorina, depositato il 1° dicembre 2015;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 4432 del 2015, pronunciandosi in sede di appello avverso la sentenza n. 5857 del 2015 con la quale questo TAR aveva definito, in primo grado, il presente giudizio, ha rimesso parzialmente la causa al Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, cod. proc. amm.;

che, in particolare, nella menzionata sentenza, il Giudice d'appello ha giudicato non manifestamente infondati alcuni profili di censura, pur già respinti da questo TAR, riguardanti i seguenti punti:

- mancata adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di alcun provvedimento formale di autorizzazione alla stesura della graduatoria secondo i criteri sanciti dalla commissione nella riunione del 3 novembre 2014;

- incompletezza della “commissione di validazione” nei lavori della riunione anzidetta;

- illogicità ed incongruità delle valutazioni sull’esistenza di una pluralità di risposte esatte – o di nessuna risposta esatta – per taluni quesiti;

che l’appellante Gabriele Angelo Castorina, unico tra gli originari ricorrenti, ha quindi depositato atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 105, comma 3, cod. proc. amm., in data 1° dicembre 2015;

che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., ai fini della rinnovata decisione di questo TAR sui profili appena menzionati, è allora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero risultare lesi dall’eventuale accoglimento delle ragioni fatte valere dal ricorrente in riassunzione, con particolare riferimento a coloro che, nelle graduatorie di merito, precedono il ricorrente stesso presso le sedi da quest’ultimo indicate come prima e seconda scelta (cfr. quanto si riferisce nell’atto di riassunzione: “Parte ricorrente è collocato in posizione *ex aequo* e primo dei non ammessi per l’ateneo di Tor Vergata cui aspira in via subordinata rispetto alla prima scelta che è Milano...”);

che, visto l’elevato numero dei possibili controinteressati, attualmente inseriti nella graduatoria impugnata, nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, appare opportuno autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito *web* dell’amministrazione resistente, onerandovi parte ricorrente con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Università di Roma “Tor Vergata” e dell’Università di Milano dal quale risulti:

- 1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di ricorso;

- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie impugnate;
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7) il testo integrale del ricorso introduttivo, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4432 del 2015 e dell'atto di riassunzione in primo grado;
- b) in ordine alle prescritte modalità, il Ministero e le due menzionate Università hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia degli atti necessari – il testo integrale del ricorso introduttivo, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4432 del 2015, dell'atto di riassunzione in primo grado e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- i) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - ii) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) deve prescriversi, inoltre, che il Ministero e le due Università menzionate:
- iii) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4432 del 2015, l'atto di riassunzione in primo grado, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - iv) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4432 del 2015, dell'atto di riassunzione in primo grado, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “*atti di notifica*”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

v) dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* dei rispettivi siti venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti processuali menzionati;

che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso in riassunzione, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza-*bis*,

a) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

b) fissa, per l'ulteriore corso, la pubblica udienza del 23 ottobre 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

